



inpdap

DIREZIONE CENTRALE
TRATTAMENTI PENSIONISTICI
UFF. 1 NORMATIVA

Istituto nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

INFORMATIVA N. 73

Roma, 04/10/2002

Alla Direzione Centrale per la Segreteria
Del Consiglio di Amministrazione
Organi Collegiali e Affari Generali
SEDE

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali
LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici
Centrali e Periferici
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali
LORO SEDI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale

Alle Amministrazioni centrali dello Stato
Gabinetto del Ministro

Alla Corte Costituzionale della Repubblica
Segretariato Generale

Al Consiglio di Stato
Segretariato generale

Alla Corte dei Conti
Segretariato generale

Al Consiglio Superiore della Magistratura
Servizio del Personale

All' Istituto Superiore di sanità
Segretariato generale

Alla Cassa depositi e prestiti

All' Agenzia delle Entrate
Ufficio del Direttore

All' Agenzia del Territorio
Ufficio del Direttore

All' Agenzia delle Dogane
Ufficio del Direttore

All' Agenzia del Demanio
Ufficio del Direttore

All' Agenzia per le erogazioni in agricoltura
- AGEA
Ufficio del Personale

All' Ente tabacchi italiani - E.T.I.
Ufficio del Personale

All'Ente nazionale assistenza di volo

All'Ente nazionale per le strade statali - ANAS

All'Istituto Nazionale di Astrofisica

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
CNEL

Istituti postelegrafonici - IPOST

Agli Archivi notarili

Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei
Pensionati

LORO SEDI

Agli Enti di Patronato

LORO SEDI

OGGETTO: Modalità di applicazione dei benefici economici ex articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e articoli 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290 come integrato dalla legge 15 luglio 1950, 539.

1. Premessa

Con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è stata demandata alla contrattazione collettiva la disciplina di tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali. Attraverso i contratti collettivi nazionali si è, pertanto, provveduto a disciplinare tutti gli istituti aventi una diretta attinenza con il rapporto di lavoro, prevedendo contestualmente una disapplicazione espressa o tacita della previgente normativa, nella parte in cui si palesi incompatibile con il nuovo assetto della materia.

In particolare la contrattualizzazione è intervenuta per regolare le particolari discipline di cui all'oggetto ampliandone, per alcuni comparti, la base retributiva sulla quale calcolare i relativi benefici.

2. Attribuzione dei benefici ex articolo 2 legge n. 336/1970

2.1 Progressione verticale di carriera o progressione economica interna alla categoria

Come è noto, il secondo comma dell'articolo 2 della legge 336/1970 disponeva che, in alternativa all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, gli interessati potessero richiedere il passaggio alla qualifica superiore, se più favorevole.

Il Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria del 1° dicembre 1995 ha affermato che nei confronti degli ex combattenti inquadrati nelle qualifiche funzionali non è più

applicabile la norma che attribuiva lo stipendio della carriera superiore, a seguito della sostituzione delle carriere per anzianità con le nuove qualifiche funzionali.

Con la sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro sono state ulteriormente modificate le norme riguardanti il sistema di inquadramento del personale. A seguito di tale trasformazione il beneficio dell'attribuzione del grado o qualifica immediatamente superiore risulta assolutamente incompatibile sia con le regole della progressione verticale sia con quelle riferite alla progressione economica orizzontale all'interno della medesima categoria o area. Ciò in quanto la progressione verticale si fonda su procedure selettive volte all'accertamento dell'idoneità e della professionalità richieste previo superamento di corso-concorso ovvero mediante percorsi di qualificazione e/o aggiornamento professionale e procedure di valutazione con esame finale mentre la progressione economica orizzontale presuppone l'adozione di criteri selettivi e meritocratici di valutazione della prestazione e dei risultati del personale interessato.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ribadisce che non può in alcun caso trovare applicazione quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della legge in esame.

2.2. Incrementi retributivi

I contratti collettivi nazionali relativi ad alcuni comparti del pubblico impiego hanno contrattualizzato i benefici economici di cui alla legge n. 336/1970 prevedendo, altresì, una nuova e più favorevole modalità di calcolo dell'incremento retributivo da attribuire all'interessato.

Per il personale non dirigente del comparto Regioni ed autonomie locali e di quello della Sanità le relative clausole contrattuali (rispettivamente articolo 22 del CCNL 5 ottobre 2001 e articolo 47, comma 6, del CCNL integrativo del 7 aprile 1999) hanno fornito alcune indicazioni applicative per rendere coerenti le disposizioni della citata legge n. 336/1970 con la struttura della retribuzione attualmente vigente nei rispettivi comparti.

In particolare, all'atto della cessazione dal servizio, l'incremento di anzianità previsto dall'articolo 2, comma 1 della legge in esame viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari a tre aumenti periodici del 2,50% (7,50%) delle seguenti voci retributive:

- retribuzione mensile corrispondente per il comparto Regioni ed Autonomie locali, al valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A1, B1, C1, D1) nonché per le altre posizioni di accesso previste nelle categorie B e D (B3 e D3); per il comparto Sanità corrispondente al valore economico tabellare mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A, B, C, D) nonché per i livelli economici Bs e Ds;
- incrementi economici o fasce economiche nella categoria di appartenenza;
- indennità integrativa speciale nella misura stabilita dai contratti dei singoli comparti.

La speciale disciplina contrattuale prevista per la determinazione dei benefici economici correlati all'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 336/1970, che si concretizza nella sopra indicata più favorevole modalità di calcolo dell'incremento retributivo, trova applicazione esclusivamente nei confronti dei lavoratori che siano cessati dal servizio in data successiva alla data di sottoscrizione dei relativi contratti.

Per contro, si applica la pregressa disciplina per quanto riguarda la diversa base di calcolo del beneficio nei confronti di coloro che abbiano risolto il rapporto di lavoro in data antecedente alla stipulazione del contratto di comparto.

3. Applicazione del beneficio previsto dagli articoli 43 e 44 del R.D. 1290/1922 così come integrato dalla legge n.539/1950

L'articolo 50 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali del 14-9-2000, l'articolo 47, primo comma, del CCNL del comparto Sanità del 20-9-2001, l'articolo 33 del CCNL del comparto Ministeri del 16-5-2001 e l'articolo 26 del CCNL del comparto enti pubblici non economici del 14-2-2001 hanno contrattualizzato il particolare beneficio previsto dagli articoli 43 e 44 del R.D. 1290/1922 per mutilati ed invalidi di guerra ed esteso dalla legge n. 539/1950 agli invalidi e mutilati per servizio, dettando una disciplina sostanzialmente ripetitiva di quella prevista dalle sopra citate fonti legislative. Conseguentemente dalla data di sottoscrizione dei citati CCNL il beneficio di cui trattasi trova la sua fonte regolativa esclusivamente nei contratti medesimi.

Ai fini dell'attribuzione del beneficio in esame nei confronti del personale dei comparti Regioni ed autonomie locali, Sanità e Ministeri, le percentuali di incremento previste vanno calcolate, nella misura diversificata del 2,50% o dell'1,25% a seconda che l'invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due, sul trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda.

Nei confronti del personale appartenente al comparto degli enti pubblici non economici, ferme restando le percentuali di incremento sopra indicate, le stesse andranno applicate, per esplicita previsione contrattuale, sulla retribuzione base mensile in godimento alla data di presentazione della domanda, costituita dal valore economico mensile di tutte le posizioni previste all'interno di ciascuna area e dall'indennità integrativa speciale.

In tutti i casi, il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianità.

Si ritiene opportuno rammentare che la domanda per il riconoscimento di tale beneficio può essere presentata anche successivamente alla data di cessazione dal servizio a condizione che l'accertamento dell'infermità dipendente da causa di servizio sia avvenuto nel periodo di permanenza in vita del rapporto di lavoro.

In tale ipotesi le percentuali di incremento andranno applicate sulle voci retributive come sopra indicate in godimento alla data di cessazione dal servizio.

Analogamente a quanto specificato al paragrafo 2.2. in merito all'applicazione dei benefici di cui alla legge 336/1970, la nuova disciplina contrattuale trova applicazione esclusivamente nei confronti dei lavoratori che abbiano presentato domanda o che siano cessati dal servizio in data successiva alla data di sottoscrizione dei relativi contratti.

Per contro, si applica la pregressa disciplina per quanto riguarda la diversa base di calcolo del beneficio nei confronti di coloro che abbiano risolto il rapporto di lavoro in data antecedente alla stipulazione del contratto.

p. IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala

IL DIRIGENTE VICARIO
Dr. Michele Verde
F.to Dr. Verde